

Tra e PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA RECANTE LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, IVI COMPRESSE TUTTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ACCESSORIE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 91 E 100 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008 DELL'INTERVENTO, PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO RUGGI D'ARAGONA DI SALERNO.

REPUBBLICA ITALIANA

.....

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____, nella sede della Giunta Regionale della Campania sita in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, innanzi a me _____, Direttore Generale della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827, in virtù del combinato disposto delle deliberazioni di Giunta Regionale del 15/01/2003 n. 2 e del 06/08/2009 n. 1384 e successiva proroga si sono costituiti:

- 1) La Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata "Regione" o "S.A." (Stazione Appaltante), nella persona del dott., nato a (NA) il, in qualità di Direttore Generale della Direzione generale per la tutela della salute ed il coordinamento del sistema sanitario regionale, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli alla via S. Lucia n. 81.
- 2) La (Società, Impresa individuale, ecc.) c.f., di seguito denominata Società, nella persona del dott./sig. nato a (.....), il legale rappresentante della Società stessa in via..... n. verificata la regolarità della certificazione C.C.I.A.A. di nella cui Sezione del registro delle Imprese la Società risulta iscritta al n. ... e c.f. e R.E.A. n., certificazione integrata dal nulla osta rilasciato ex artt. 2 e 9 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252 in esecuzione dell'art. 10 della L. 31/05/1965, n. 575 e s.m.i..

Verificato, ulteriormente, che il ha prodotto, per la Società, la necessaria informazione prefettizia dell'Ufficio Territoriale del Governo di (provincia), informazione inviata a detto Settore e agli atti del protocollo al n. del, i cui si informa che a carico della Società e dei componenti del Consiglio di amministrazione della Stessa "non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi

di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 10, co. 3,4 e 5 ter e art. 10 quater, co. 2 della L. 31/05/1965 né cause interdittive di cui all'art. 4 del D. L.gs. 08/08/1994, n. 490". Data l'urgenza, è comunque ammesso alla firma del predetto contratto, sotto condizione che, in caso di sussistenza di una causa di divieto indicata nel citato D.Lgs. 252/1998, lo stesso sarà revocato ipso iure.

Articolo 1 - Premesse

I costituenti contraenti accettano e confermano sotto la propria responsabilità le premesse che precedono quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente documentazione, costituente allegato al Contratto: il Disciplinare, il Capitolato, l'offerta tecnica e l'offerta economica della Ditta/RTI. Tale documentazione è pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti. Le parti contraenti, per espressa richiesta, vengono dispensate dalla allegazione della richiamata documentazione al presente contratto, con la sola esclusione degli allegati di seguito elencati:

Articolo 2 - Oggetto del contratto

La Regione affida alla Ditta/RTP, che accetta, l'incarico di svolgere i Servizi di ingegneria ed architettura "PER LE PRESTAZIONI DI DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, IVI COMPRESSE TUTTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ACCESSORIE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 91 E 100 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008 DELL'INTERVENTO, PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO RUGGI D'ARAGONA DI SALERNO.", così come meglio descritto in Capitolato, da espletarsi secondo quanto dichiarato in offerta tecnica dalla Ditta/RTP Concorrente. I servizi richiesti sono quelli riportati nel Capitolato tecnico.

Articolo 3 - Decorrenza e durata del contratto

Il presente contratto spiega la sua efficacia fra le parti a decorrere dalla data della stipula dello stesso. Il servizio dovrà svolgersi secondo le fasi e nelle modalità specificamente dettagliate nel Capitolato tecnico.

Durante il periodo di vigenza del contratto, la Regione si riserva la facoltà: 1) di aumentare o diminuire l'importo dell'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016; 2) di aumentare o ridurre – riguardo alle effettive esigenze di servizio e a tutela dell'interesse degli enti interessati – le attività affidate nei limiti ed alle condizioni di cui al sopracitato art. 106 codice contratti.

Articolo 4 - Responsabile dei Rapporti contrattuali

Il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento per la "Realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" non potrà assumere, secondo quanto previsto



dalle linee guida Anac n. 3 aggiornate al d. lgs. 56/2017, punto 10.2, lett. a), anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto, che verrà pertanto nominato prima della stipula del contratto di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura in oggetto. La Ditta/RTP è tenuta a nominare e comunicare alla Regione il Responsabile designato a svolgere il ruolo di interfaccia contrattuale con Il Responsabile Unico del Procedimento e con il Direttore dell'esecuzione del contratto. Ogni variazione di designazione della figura del Responsabile della Ditta/RTP deve essere comunicata tempestivamente alla Regione.

Articolo 5 - Polizza fideiussoria

La Ditta/RTP ha presentato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fideiussoria del n. stipulata con, di, per un importo pari a(.....) del corrispettivo fissato dal contratto stesso. Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 del codice civile. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Ditta/RTP, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'incameramento della penale. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Ditta/RTP per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. In ogni caso la Ditta/RTP è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Inoltre, l'operatore economico ha presentato idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali pari alla metà del costo a base d'asta del servizio richiesto, con n. stipulata con, a far data da, con validità a tutto.....

Articolo 6 - Oneri ed obblighi a carico della Ditta/RTI

Sono da ritenersi compresi e compensati nei corrispettivi del contratto medesimo tutti gli oneri, di seguito indicati:

- 1) Il pagamento delle spese di contratto, di registrazione, di imposte varie;
- 2) il pagamento degli stipendi, indennità, ed ogni altra spesa relativa al personale;
- 3) Ogni onere correlato agli obblighi assunti dalla Ditta/RTP per l'espletamento del servizio nonché tutti quelli direttamente o indirettamente riconducibili alle attività e prestazioni all'oggetto dell'appalto, come definito in Capitolato;
- 4) provvedere alla prestazione del servizio oggetto dell'affidamento, secondo le più elevate regole



d'arte, in piena conformità alle previsioni tutte del contratto e dei suoi allegati ed alle disposizioni normative vigenti;

5) rispettare ed ottemperare a tutte le disposizioni normative in vigore anche successivamente alla stipula del contratto;

6) rispettare ed ottemperare a quanto specificamente previsto dal Capitolato. Tutti gli obblighi derivanti dall'osservanza di norme, condizioni e atti applicabili al Contratto, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti sono compresi e compensati nel corrispettivo del Contratto.

Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta/RTP assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., avvalendosi di banche o società Poste Italiane Spa ai sensi del comma 9 della legge suddetta, per le transazioni eseguite. La Ditta/RTI si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione contraente ed alla prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 8 - Importo contrattuale e corrispettivi del servizio

Il corrispettivo del servizio sarà elargito nei tempi e nei modi previsti dal paragrafo del Capitolato Tecnico. Il corrispettivo complessivo presunto del servizio è fissato in € _____, comprensivo di spese nel limite massimo del 10%, escluso oneri di legge se dovuti ed Iva. La Ditta/RTP dichiara che il pagamento del corrispettivo di cui sopra compensa tutti gli oneri imposti con il presente contratto e tutto quanto occorre per la corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento secondo le più elevate regole d'arte, secondo le prescrizioni/condizioni stabilite dal contratto, nonché l'assolvimento di tutti gli adempimenti ed obblighi con il medesimo assunti, e nel rispetto delle prescrizioni di legge, regolamento o di ogni ulteriore atto normativo applicabili al rapporto di che trattasi. I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura del Servizio, anche dell'erogazione delle prestazioni aggiuntive, se offerte, e, comunque, di ogni attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dalla Ditta/RTP aggiudicataria in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime relativamente alle attività e modalità di erogazione delle stesse previste nel Capitolato, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/a ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti alla Ditta/RTP medesima dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. La Ditta/RTP non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto all'art. 106 D. Lgs. n.50/2016.



Articolo 9 - Tempi e modalità di pagamento

La Ditta/RTP non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando il ritardo nel pagamento ovvero le eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza o sull'entità del medesimo, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l'apposita disciplina in materia di riserve. I corrispettivi spettanti alla Ditta/RTI/RTP saranno accreditati sul c.c. bancario/postale n. intrattenuto dal medesimo presso cod. IBAN esonerando la Regione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. Il pagamento del servizio prestato avverrà su presentazione di regolari fatture; le stesse saranno emesse entro i termini e modalità di cui al D. Lgs. 192/2012, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 48 comma 5, D. Lgs. n. 50/2016, hanno facoltà di provvedere ciascuna alla fatturazione pro quota delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.

Articolo 10 - Penali

Nel caso di mancato adempimento nei tempi e nei modi dovuti, la Regione potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio, addebitando all'operatore inadempiente gli oneri all'uopo sostenuti, salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il rimborso delle maggiori spese sostenute. Eventuali disservizi saranno soggetti alle penalità previste dal Capitolato Tecnico. Le penalità saranno applicate previa istruttoria da parte del Direttore dell'esecuzione ed il relativo importo sarà decurtato dalla prima fattura successiva alla comunicazione della penale da applicare. In caso di incapienza della fattura si procederà all'escussione della cauzione. Le penali non potranno superare il 10% del valore complessivo del contratto, fatta salva la facoltà per la Regione di procedere alla risoluzione del contratto qualora eccedessero tale limite. L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Regione di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni. Il ritardato adempimento da parte della Ditta/RTP degli obblighi contrattuali entro i limiti previsti dal Capitolato, comporterà il rimborso a favore della Regione delle maggiori spese da essa sostenute per cause imputabili alla Ditta/RTP, nonché il rimborso dei danni conseguenti eventualmente subiti dalla stessa Regione, dopo che sia stata avviata la relativa procedura di risoluzione contrattuale.

Articolo 11 - Subappalto

La ditta/RTP, ai sensi dell'art. 31, comma 8) del D. Lgs. 50/2016, non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, ivi comprese le



elaborazioni grafiche.

Articolo 12 - Verifica di Conformità

Le attività di collaudo sono disciplinate dall'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, ove sono definite come attività di verifica di conformità, ai sensi del comma 2 del citato articolo.

Articolo 13 – Risoluzione

1. La Regione potrà risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Si conviene altresì che la Regione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico con raccomandata a/r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Appalto, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - b) qualora l'operatore economico offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
 - c) qualora l'operatore economico offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall'Offerta Tecnica;
 - d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione;
 - e) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10 della presente Contratto;
 - f) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Trattamento dati personali, Cessione del contratto e dei crediti, Tracciabilità dei flussi finanziari, Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità del presente atto;
3. La Regione, in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La risoluzione del Contratto è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Articolo 14 - Verifica, sorveglianza e monitoraggio sulla corretta esecuzione del contratto

La Regione provvederà al controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. La Ditta/RTI è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, della perfetta erogazione del servizio e dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti. Il Responsabile Unico



del Procedimento ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto impegnati nella gestione dell'appalto sono legittimati a effettuare verifiche periodiche programmate.

Articolo 15 - Cessione del contratto e dei crediti

Il contratto d'appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. Non è ammesso il subappalto se non espressamente indicato in fase di gara e se non approvato dalla Stazione appaltante.

La cessione dei crediti è consentita nei limiti e nelle modalità di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 16 - Sostituzione del personale

La Regione potrà richiedere a suo insindacabile giudizio la sostituzione di coloro che abbiano determinato il verificarsi di gravi e documentati motivi d'incompatibilità con le finalità operative del servizio o con il decoro dell'Istituzione.

Articolo 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente

La Ditta/RTP è obbligata ad applicare quanto previsto dai contratti collettivi ed accordi integrativi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, nonché da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla normativa vigente. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione si riserva la facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della Ditta/RTP per la prestazione del servizio e di procedere in caso di crediti insufficienti allo scopo all'escussione della garanzia fideiussoria. La persistente violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 18 - Clausola di manleva

La Ditta/RTP tiene indenne la Regione da responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione del servizio e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. In tutti i casi si stabilisce che il personale impegnato dalla Ditta/RTI/RTI non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Articolo 19 - Obblighi derivanti dal protocollo di legalità

Ai fini dell'osservanza di quanto disposto nel "Protocollo di legalità in materia di appalti", siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta Regionale del 08/09/2007, la Ditta/RTI/RTI si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.



Articolo 20 – Obbligo di Riservatezza

Ai fini del presente Contratto sono considerate riservate le informazioni e i dati trasmessi verbalmente, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo, da una delle Parti (“Parte Emittente”) all'altra (“Parte Ricevente”).

Le Informazioni relative all'oggetto della prestazione saranno coperte dall'obbligo di riservatezza, per il periodo necessario all'approvazione definitiva del progetto, decorrente dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione ad opera della Parte Emittente, indipendentemente dalla durata e validità del presente Accordo.

Le obbligazioni relative all'utilizzazione e alla divulgazione delle informazioni riservate non si applicano alle informazioni che, con evidenza scritta, la Parte Ricevente sia in grado di provare:

- a) siano divenute di pubblico dominio senza colpa o negligenza della Parte Ricevente;
- b) fossero già note alla Parte Ricevente al momento della comunicazione;
- c) siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle informazioni riservate dell'altra Parte;
- d) siano state divulgate dietro consenso scritto della Parte Emittente o comunque senza violazione del presente Accordo;
- e) siano state divulgate per adempimento di legge o su richiesta di un'Autorità Governativa o Giurisdizionale competente.

Nel caso si verifichi la fattispecie di cui alla precedente lettera e) la Parte Ricevente, compatibilmente con gli eventuali vincoli di legge, dovrà immediatamente notificare all'altra Parte rendendosi disponibile a coadiuvare quest'ultima in ogni più opportuna azione tesa ad evitare la divulgazione delle informazioni riservate in questione.

Con la stipula del presente Contratto non si intende attribuire o far sorgere in capo alla Parte Ricevente alcuna licenza, altro diritto d'uso o altro diritto sulle informazioni rivelate dalla Parte Emittente che rimangono, pertanto, di proprietà di quest'ultima.

Ciascuna delle Parti si obbliga, sin d'ora, ad agire in modo che la divulgazione delle informazioni riservate rivelate nell'ambito del presente Contratto non violi leggi vigenti ed applicabili né diritti di terzi.

Ciascuna delle Parti deve tenere indenne l'altra da qualsiasi danno, perdita o costo derivante dal non rispetto di questo obbligo.

Il contenuto del presente Contratto rappresenta nella sua interezza l'accordo contrattuale liberamente raggiunto dalle Parti in materia di scambio di informazioni di proprietà per gli scopi di cui all'oggetto e prevale, pertanto, su qualunque altro eventuale accordo, scritto e/o orale, concluso in



precedenza dalle Parti per il medesimo scopo.

Né il presente Contratto né i diritti da esso derivanti sono cedibili dalle Parti. Se una delle Parti dovesse essere oggetto di fusione, acquisizione, incorporazione o riorganizzazione aziendale, il soggetto successore sarà comunque tenuto a rispettare gli obblighi contenuti nel presente Accordo.

Articolo 21 - Recesso dal contratto

La Regione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a. giusta causa;
- b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;
- c. mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'operatore economico un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

In tali casi, l'operatore economico ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

La Regione potrà recedere in qualunque tempo dal Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Regione prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità dei servizi.

In ogni caso di recesso, l'operatore economico si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.



Articolo 22 - Trattamento dei dati personali

La Regione informa la Ditta/RTP che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le parti convengono che tutti i dati saranno utilizzati per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 23 - Spese di contratto e trattamenti fiscali

Sono a carico della Ditta/RTP le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché le tasse ed i contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione con la sola esclusione dell'Imposta di Valore Aggiunto (I.V.A.) che sarà a carico della Regione. La Ditta/RTP dichiara a tutti gli effetti di legge che l'appalto per i servizi di ingegneria ed architettura di cui al presente contratto è effettuato nell'esercizio di impresa, ex D.P.R. 26/10/1972 n. 633 art. 4 e ss.mm.ii., e pertanto è soggetto all'I.V.A. ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. citato. Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

Articolo 24 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alla vigente normativa sia statale che comunitaria.

Articolo 25 - Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co 2, cod. proc. civ., ed espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. La presente clausola di deroga alla competenza territoriale con previsione esclusiva del Foro di Napoli è pattuita nell'esclusivo interesse della Regione. Conseguentemente quest'ultima potrà adire sia al Foro suddetto, sia a quello competente per legge, mentre la controparte potrà adire esclusivamente il Foro di Napoli prescelto.

Io Ufficiale Rogante dichiaro che questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di pagine in bollo, di cui(.....) interamente occupate e la presente soltanto in parte, e dell'allegata procura e viene da me letto ai componenti i quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà , espressamente lo approvano ed, unitamente a me, lo sottoscrivono nell'ultima pagina apponendo le prescritte firme marginali sulle restanti.

Napoli, li

